



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 39/31 DEL 31.07.2018

Oggetto: Scioglimento del consiglio comunale di Esterzili. Art. 53, comma 1, decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce, come da relazione allegata alla presente deliberazione, che il Consiglio comunale di Esterzili (Provincia del Sud Sardegna) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 con contestuale elezione del sindaco nella persona della Sig.ra Giovanna Melis.

Riferisce, altresì, che il comune di Esterzili, con nota prot. n.1654 del 28 giugno 2018, ha comunicato il decesso del citato amministratore.

L'Assessore fa presente che tale fattispecie è disciplinata dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale al primo comma stabilisce che: "In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente".

L'Assessore, determinatasi l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo prevista dal combinato disposto dell'art. 53, comma 1 e dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1 del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000, propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni, lo scioglimento del Consiglio comunale di Esterzili.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di sciogliere il Consiglio comunale di Esterzili e di dare atto che il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 39/31
DEL 31.07.2018

Il Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, dispone con proprio decreto l'atto formale di scioglimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Vicepresidente

Raffaele Paci